

blica, non sarà difficile a nessuno fare la prescritta denuncia. Colla dichiarazione, si deve far conoscere la località dove avviene la presa d'acqua, e quella dove avviene la restituzione. L'onorevole Picardi crede che ciò sia troppo e non lo è. Noi abbiamo detto che si deve conoscere l'uso delle acque, allo scopo essenziale d'arrivare ad una statistica delle acque usate per irrigazione, per opifici, ecc., e non mi pare che tale disposizione sia esagerata, e non in relazione colla legge.

Relativamente alla determinazione della quantità d'acqua impiegata ed alla differenza di livello fra i due peli, l'onorevole Cavalletto ci proponeva di variare quest'articolo e di sostituire alla dichiarazione della quantità precisa d'acqua impiegata la dichiarazione della quantità approssimativa. La Commissione non ha difficoltà d'accettare questa proposta, perchè era nostro scopo che ci fosse la denuncia degli usi d'acqua, ma non di ricercare se invece di 100 moduli d'acqua se ne usassero due o tre di meno, poco importando di conoscerne la precisa quantità.

L'obbligo della dichiarazione delle quantità approssimative delle acque usate, non è grave.

In difetto del titolo basterà la dimostrazione del possesso trentennario dell'uso dell'acqua.

Io ho già scritto a questo proposito nella relazione che le difficoltà di trovare il titolo non fanno grande senso, poichè tutti coloro che hanno titoli difficilmente reperibili non avranno altro che a ricorrere alla seconda parte di quell'alea, nel quale è detto: « In difetto di titoli, basterà il possesso trentennario. » Qui fu scritto: « Basterà il possesso incontrastato di più di 30 anni. » Fu osservato che può bastare il limite di 30 anni, e la Commissione accetta che si metta: « il possesso incontestato di 30 anni. La dichiarazione dovrà farsi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge. » Questo lasso di tempo di due anni mi sembra abbastanza lungo. Passo alla questione della multa. Si è detto che la multa è grave. La Commissione si è già trovata altre volte in caso di rispondere su questa questione della multa, e la Commissione, allora come adesso, ammette che queste multe possano essere ridotte a una o a due annualità. Scopo della Commissione fu di diminuire di molto la penalità che era portata dal primo progetto, perchè le pareva che non si potesse arrivare fino a sospendere l'uso delle acque pel caso di non fatta dichiarazione. La Commissione, pure diminuendo la penalità, se si mantenne in una misura un po' troppo alta, dichiara d'esser disposta ad accettare una diminuzione fino a ridurre la multa ad una sola annualità.

Io devo poi dire la ragione che persuase la Com-

missione a proporre che la multa dovesse essere rinnovata ogni anno. Se per una derivazione, per esempio, che corrispondesse ad un cavallo, bastasse pagare 3 lire, e con questo esimersi da ogni altro obbligo, io credo che tutti preferirebbero di pagare la multa.

Scopo della legge nel comminare una multa non è lo scopo fiscale di incassare il prezzo della multa stessa, ma è invece quello di obbligare con una penalità coloro che vogliono esimersi dal fare la dichiarazione. Se questa penale è inflitta una volta sola, è tutto finito; allora diventa una specie di contratto come avviene nei contrabbandi, e ciascuno ragionerebbe così: io arrischio tanto contro tanto, pago in caso una multa e non ci penso più a fare la dichiarazione nè altro. Allora noi vedremmo presto frustrato lo scopo che ci siamo prefisso di volere che gli utenti delle acque facciano la loro dichiarazione.

Io credo che per queste ragioni, ridotta se vogliamo la multa, perchè la Commissione non tiene a che sia mantenuta integralmente la sua proposta, sia però necessario di fare in modo che tutti debbano fare la prescritta dichiarazione; e per conseguire questo scopo, mi pare che non ci sia altro mezzo che quello di far pagare le multe ogni anno, finchè tutti gli utenti non abbiano adempiuto agli obblighi che loro impone la legge.

Insomma si esigeranno queste multe, non colla idea di portar via un capitale, come si disse, perchè ciò non è nel concetto della Commissione, ma allo scopo di avere dagli utenti delle acque la dichiarazione dei loro diritti, dichiarazione che la Commissione crede necessaria nell'interesse generale dello Stato, onde sapere chi sono coloro che usano delle acque e a quale uso sono destinate, e per potere formare in tal modo quelle statistiche che sono la base dei provvedimenti da adottarsi per l'avvenire. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

PICARDI. Io sono grato a tutti gli oratori della benevolenza colla quale hanno accolte le mie osservazioni; ma io debbo però dubitare che in qualche parte io forse non mi sia espresso chiaramente.

L'onorevole Cavalletto dice: ma che cosa fa il presentare una dichiarazione? L'individuo che possiede acque private o non dichiarerà o dichiarerà che l'acqua è privata. Ma l'articolo non dispone questo; l'articolo dice: « Per gli effetti dell'articolo 1 della presente legge, tutti gli utenti di acque pubbliche dovranno farne dichiarazione alla prefettura... » e quindi ogni privato è nell'indeclinabile necessità, se l'acqua di cui fa uso è pubblica, di fare